



Sentenza. n. 52/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 21 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36399** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (BA) il XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco L. de Cesare presso
il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, alla Via Dalmazia, n. 179

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 21 novembre 2023, l'avv. Francesco L. de Cesare per il
ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 12 novembre 2020, il ricorrente, XXX, Primo Maresciallo
della Marina Militare italiana, in congedo dal 20 giugno 2017, ha rivendicato il suo diritto
ad ottenere il trattamento privilegiato vitalizio per l'infermità "*Discopatia dorso lombare
con limitazione funzionale in soggetto con periartrite scapolo omerale dx*", riconosciuta
dipendente da causa di servizio dal D. M. n. 336/D del 26 marzo 2007 (in conformità al

parere del CVCS reso nell'adunanza n. 137/2006 del 18 settembre 2006), con decorrenza dalla data della domanda di pensione privilegiata presentata all'INPS in data 6 novembre 2017.

Nello specifico, il ricorrente lamentava la condotta reiteratamente inerte dell'INPS a fronte della trasmissione del verbale n. 475 del 20 giugno 2002 della CMO di Roma (avvenuta a cura della "Direzione per l'Impiego del personale della Marina", su richiesta dello stesso ente previdenziale), e del ricorso amministrativo proposto, per il tramite del Patronato INAS-CISL, avverso il silenzio provvedimentale del medesimo istituto.

2.- L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 5 novembre 2021, nel rappresentare che con nota del 20 giugno 2019 aveva sollecitato, senza alcun esito, la competente CMO di Taranto, ai fini della redazione di un nuovo processo verbale "...*per individuare, alla data del congedo, la categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità ...*" riconosciuta al ricorrente dipendente da fatti di servizio, concludeva per rigetto del ricorso, allo stato degli atti.

3.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza del 3 dicembre 2021, questo giudice ha ordinato alla CMO di Taranto di far conoscere se fossero stati portati a compimento gli accertamenti medico-legali richiesti dall'INPS.

Nelle successive udienze (del 22 marzo 2022, 15 luglio 2022, 29 novembre 2022 e 16 maggio 2023) fissate per la prosecuzione del giudizio, si è ripetutamente accertato che l'incombente istruttorio era ancora in corso di svolgimento, sicché si è disposto, in ultimo, il rinvio all'odierna udienza.

In data 1° giugno 2023, il "Dipartimento di medicina legale di Bari Palese - 5^ CMO di Taranto" ha trasmesso il verbale n. 203 del 14 aprile 2022, con cui l'organo collegiale, dopo aver sottoposto a visita diretta il XXX, ha posto diagnosi di "*Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple e incipienti segni di radicolopatia cronica in soggetto con periartrite scapolo omerale*" ascrivendola all' 8^ ctg. - Tab. A ai fini del trattamento privilegiato.

4.- All'odierna udienza, l'avv. de Cesare per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS, si sono rimessi ai rispettivi scritti difensivi chiedendo la decisione del ricorso-

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito

trascritto.

6.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sul diritto del ricorrente all'ottenimento della pensione privilegiata spettantegli con riferimento alla diagnosticata infermità alla colonna, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, per la quale, tuttavia, non era stato ancora portato a termine, al momento dell'introduzione del giudizio, il procedimento finalizzato all'iscrizione tabellare della stessa ai fini del trattamento di privilegio, essendosi, infatti, il precedente verbale n. 475 del 20 giugno 2002 della CMO di Roma, limitato a classificare la suddetta infermità ai soli fini della riconoscimento dell'equo indennizzo.

Nel corso del giudizio è stato depositato il verbale della CMO di Taranto che, all'esito degli accertamenti sanitari svolti, ha posto diagnosi definitiva dell'infermità *de qua*, specificando che trattavasi di patologia non "...*suscettibile di miglioramento...*", confermando il giudizio di ascrivibilità all'8^a ctg - Tab. A, già espresso, a suo tempo (2002), dalla CMO di Roma ai fini della concessione dell'equo indennizzo.

Alla luce di quanto suesposto, il ricorso proposto dal ricorrente si appalesa fondato, non essendovi alcun motivo per dubitare dell'esattezza del giudizio medico-legale formulato dall'organo di consulenza medico-legale, ricorrendo, all'evidenza, nella fattispecie all'esame, tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e ss. del D.lgs. n. 1092/1973; tanto più che alcuna argomentazione in contrario è stata dedotta dall'istituto resistente.

7.- Conclusivamente, va riconosciuto il diritto del Sig. XXX all'ottenimento del trattamento privilegiato vitalizio di 8^a ctg. – Tab. A, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 6 novembre 2017.

8.- Le spese seguono la soccombenza in considerazione della mancata adozione da parte dell'INPS del richiesto provvedimento di pensione, nonostante, *medio tempore*, fosse stato espresso e depositato agli atti (il 1° giugno 2023) il giudizio medico-legale della CMO di Taranto.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda amministrativa, ad ottenere la pensione privilegiata per l'infermità "*Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple e incipienti segni di radicolopatia cronica in soggetto con periartrite scapolo omerale destra*", ascrivibile alla 8^a categoria, Tabella A;

- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in € 500, oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 21 novembre 2023.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 14/03/2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 14/03/2024

Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)